

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELL'ASSEMBLEA DEL BACINO SUD

Art. 1.

- L'Assemblea di bacino è istituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese (di seguito AMP)¹.
- Il rappresentante del Bacino Sud in Consiglio di Amministrazione, designato secondo le modalità dell'art. 9 dello Statuto AMP, presiede l'Assemblea del bacino Sud.
- L'Assemblea di bacino designa il rappresentante all'interno del Comitato tecnico dell'AMP.

Art. 2

- L'Assemblea di Bacino è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
- L'Assemblea di Bacino è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
- Non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva ai rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 3

- L'Assemblea di Bacino si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Assemblea di Bacino, è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea di Bacino rappresentanti almeno due degli enti aderenti, il Presidente dell'Assemblea dell'Agenzia o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
- La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La richiesta di convocazione deve essere registrata al protocollo dell'Agenzia. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati. In tal caso gli argomenti trattati e gli esiti della riunione sono formalmente comunicati a cura del Presidente dell'Assemblea di Bacino.
- Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a

disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia . La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.

- Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede di uno degli enti consorziati, o presso la sede dell'Agenzia.

Art. 4

- Le sedute dell'Assemblea di Bacino sono valide con l'intervento del 65% delle quote e almeno il 50% degli enti aderenti.
- L'Assemblea di Bacino delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea di Bacino.
- Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino sono firmate dal Presidente dell'Assemblea di Bacino e dal Segretario verbalizzante, e sono registrate e pubblicate sull'albo pretorio dell'Agenzia.

Art. 5

- Ai sensi dell'art. 2, comma 3 e comma 4 della convenzione dell'AMP² la ridefinizione delle quote degli Enti di Bacino conseguente all'adesione dei Comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti è computata sulla base della popolazione; la popolazione dell'Ente di Area Vasta è calcolata al lordo degli altri Enti aderenti.
- Le quote di partecipazione e la relativa quota del fondo di dotazione sono pertanto così rideterminate :

- Provincia di Cuneo	9,6987590%	- €	140.632,00
- Cuneo	0,9099210%	- €	13.193,85
- Alba	0,5095020%	- €	7.387,78
- Bra	0,4785880%	- €	6.939,53
- Fossano	0,4087060%	- €	5.926,24
- Mondovì	0,3680670%	- €	5.336,97
- Savigliano	0,3462670%	- €	5.020,87
- Saluzzo	0,2801900%	- €	4.062,76
- TOTALE	13,0000000%	- €	188.500,00

Art. 6

- Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto AMP³ è istituita la Commissione Tecnica del Bacino Sud.
- Le sedute della Commissione Tecnica di Bacino sono convocate e presiedute dal rappresentante del Bacino in sede al Comitato Tecnico.
- La Commissione Tecnica è costituita da un rappresentante per ciascun ente aderente al Bacino. Ai lavori della Commissione possono partecipare oltre i componenti come sopra indicati (o loro delegati) anche altri soggetti senza diritto di voto.
- Le decisioni della Commissione tecnica sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Delle sedute della Commissione tecnica viene redatto un verbale dal segretario individuato dal Presidente della Commissione Tecnica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
- La Commissione Tecnica di Bacino sottopone all'Assemblea di Bacino, per

l'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di Bacino.

Art. 7

- Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea di Bacino, ai sensi del precedente art. 4, e comunicate all'Agenzia.

¹ Art. 9 Statuto AMP

1. Il rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione convoca con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea e con il Presidente dell'Agenzia, assemblee di bacino, da tenersi presso la sede dell'Agenzia o presso le sedi degli enti consorziati.
2. Le assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e ad esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino.
3. La regolamentazione interna delle assemblee, così come la definizione dei quorum di partecipazione alle sedute e di approvazione degli atti, è demandata alle singole assemblee di bacino.
4. Le assemblee di bacino sono finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all'analisi di proposte per le attività future.
5. Le assemblee di bacino designano il proprio candidato per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo anche sulla base di liste presentate dagli enti consorziati appartenenti al singolo bacino. Ciascuna lista può esprimere un solo candidato. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista tra quelle del bacino di propria appartenenza.
6. I voti sono espressi in funzione delle quote di partecipazione possedute da ciascun Ente. Per ciascun bacino risulta eletto colui che appartiene alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato votato dal maggior numero di enti consorziati. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane.
7. Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.
8. Ai fini dell'approvazione degli atti di programmazione relativi al bacino metropolitano di Torino, è vincolante il parere favorevole della Città Metropolitana.
9. La verifica della coerenza dei programmi triennali di bacino con gli atti di programmazione regionale compete all'Assemblea dell'Agenzia.

² Art. 2 Convenzione AMP

3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente aderente viene determinata in virtù del seguente criterio:
 - Regione Piemonte : 25%;
 - Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36% di cui 25% Città di Torino;
 - Enti del Bacino di Cuneo: 13%;
 - Enti del Bacino del Nord-Est: 15%;
 - Enti del bacino del Sud-Est: 11%.

Nell'Allegato A è riportato il dettaglio delle quote di partecipazione attribuite agli Enti soggetti di delega appartenenti a ciascun Bacino; nel medesimo Allegato A sono ridefinite le quote degli Enti già aderenti all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

La ripartizione delle quote di partecipazione all'interno di ciascun bacino è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione legale residente in ciascuno degli enti ad essi afferenti. La popolazione degli Enti di area vasta e della Città Metropolitana è calcolata al lordo della popolazione degli Enti soggetti di delega compresi nel proprio territorio.

Nelle assemblee di bacino gli Enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L'eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all'Assemblea dell'Agenzia nella prima riunione utile.

4. In attesa dell'adesione dei Comuni soggetti di delega, le relative quote sono attribuite alla Provincia di

afferenza territoriale, se questa ha già aderito al consorzio, alla Città Metropolitana, per i Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana.

In attesa dell'adesione delle Province, le relative quote non sono computabili ai fini del quorum costitutivo dell'Assemblea e delle relative votazioni.

L'adesione al consorzio dei Comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti, non soggetti di delega e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che ne abbiano fatto formale richiesta, è approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

La quota di partecipazione del nuovo ente nonché la conseguente ridefinizione delle quote degli enti del Bacino di riferimento sono definite in sede di Assemblea di Bacino.

³ Art. 24 Statuto AMP

1. E' istituito un Comitato Tecnico composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di Torino e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza.

2. Il Comitato Tecnico si articola attraverso commissioni tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato.

3. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa.

4. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali dell'Agenzia.